

DDL 392/2013 - PAT

Disciplina provinciale della valutazione d'impatto ambientale e modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio

Emendamenti proposti dalle associazioni

Premesse

La Direttiva europea 2011/92 sulla VIA assegna un ruolo centrale all'informazione e alla partecipazione del pubblico nel processo decisionale in materia ambientale. L'articolo 6 fissa precisi principi cui gli Stati (e gli Enti locali) devono adeguare le proprie leggi.

La Direttiva europea stabilisce in particolare che:

- a) il pubblico sia informato in una "fase precoce" e abbia adeguato accesso alle informazioni;
- b) al pubblico interessato siano "offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione";
- c) il pubblico interessato "ha il diritto di esprimere osservazioni e pareri [...] quando tutte le opzioni sono aperte";
- d) vengano fissate scadenze adeguate "per consentire al pubblico interessato di prepararsi e partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale".

L'attuale legge statale (Codice dell'ambiente) mette a rischio i principi europei prevedendo prima della VIA una "fase di consultazione" senza informazione né partecipazione.

Alcune legislazioni regionali, recependo la Direttiva, hanno corretto questa distorsione, prevedendo in questa fase assemblee pubbliche (Marche), oppure includendo la fase di consultazione – resa obbligatoria in alcuni casi – all'interno della procedura stessa di VIA, rendendo immediatamente accessibili i documenti relativi (Lombardia).

Il ddl 392/2013

Il disegno di legge provinciale, invece, non solo non attenua i rischi presenti nella legislazione nazionale, ma li aggrava, rendendo riservate informazioni essenziali e svuotando di significato la partecipazione.

Articolo 6

Nel disegno di legge provinciale la "consultazione" si trasforma di fatto in un accordo generale tra il proponente e le strutture pubbliche (riunite in conferenza di servizi) che – esaminate "le principali alternative" – definiscono l'impostazione del progetto definitivo senza che il pubblico ne sia informato e possa partecipare al processo decisionale, violando il diritto stabilito dalla Direttiva europea.

Non a caso, al titolo originale "Definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale" è stato aggiunto "e del progetto definitivo". La definizione del contenuto progettuale eccede, evidentemente, i limiti del cosiddetto "scoping", cioè la delimitazione del campo d'indagine, che era l'oggetto dell'articolo originale.

Paradossalmente, a questo allargamento dei contenuti corrisponde un'assoluta vaghezza procedurale, non essendo nemmeno prevista una formale domanda ma una semplice "presentazione" del progetto preliminare.

Tuttavia, al di là delle formalità, cosa rimane da discutere, dopo che il proponente, i servizi provinciali e le amministrazioni interessate si sono già accordati e il progetto è cristallizzato nella sua versione definitiva?

La fase di consultazione va dunque resa pubblica e partecipata. I quarantacinque giorni previsti sono insufficienti "per consentire al pubblico interessato di prepararsi e partecipare efficacemente", come prevede la Direttiva. Il termine va dunque esteso almeno a sessanta giorni.

Inoltre, questa consultazione, ancorché facoltativa, appare indispensabile nell'interesse dello stesso proponente. Appare certamente opportuna anche per l'interesse pubblico, per cui sarebbe utile prevedere – almeno per certe categorie di progetti – la sua obbligatorietà (Lombardia).

Articolo 10

L'articolo 10 del ddl 392 disciplina la partecipazione al processo decisionale in materia ambientale, prevedendo che avvenga esclusivamente nella fase finale, su progetto definitivo. Questa scelta è palesemente inefficace e inefficiente, sia dal punto di vista del proponente, sia dal punto di vista dell'interesse pubblico.

La partecipazione va dunque estesa alle fasi iniziali, quanto più precoci e tempestive, non pregiudicate, sia per gli obblighi imposti dalla Direttiva, sia per la razionalità stessa del procedimento amministrativo.

Partecipazione e informazione sono inoltre temi strettamente connessi, per cui appare opportuno un esplicito richiamo a quest'ultima come elemento "in sé", e non come mera componente dei vari processi.

Gli emendamenti proposti (allegato 1)

Gli emendamenti proposti non sono altro che il dovuto recepimento dell'articolo 6 della Direttiva 2011/92/UE e riguardano due punti chiave:

- a) l'informazione nella fase di consultazione preliminare (articolo 6)
- b) la partecipazione alla fase di consultazione preliminare (articolo 10)

Gli articoli sostitutivi proposti (allegato 2)

Per una maggiore coerenza e chiarezza del testo, si propone una riformulazione degli articoli 6 e 10, presentati con il testo attuale a confronto. Sono sottolineate le modifiche e le integrazioni sostanziali.

Trento, 29 agosto 2013

Italia Nostra - Sezione trentina

Presidente, Beppo Toffolon

.....

**CIPRA - Commissione internazionale
per la protezione delle Alpi**

Vicepresidente, Luigi Casanova

.....

**ENPA - Ente nazionale protezione animali
Rovereto**

Responsabile, Antonio Russi

.....

**FAI - Fondo per l'ambiente italiano
Delegazione di Trento**

Capo Delegazione, Luciana De Pretis

.....

Flama d'Anaunia

Presidente, Ivana Sandri

.....

**INU - Istituto nazionale d'urbanistica
Sezione Trentino**

Presidente, Giovanna Ulrici

.....

**LAC - Lega per l'abolizione della caccia
Delegazione Trentino Alto Adige/Südtirol**

Delegata, Caterina Rosa Marino

.....

**Legambiente
Sezione trentina**

Presidente, Andrea Giachetti

.....

**LIPU - Lega italiana protezione uccelli
Delegazione Trentino Alto Adige**

Delegato provinciale, Sergio Merz

.....

Mountain Wilderness Italia

Referente, Renata Tavernar

.....

Nimby Trentino

Presidente, Adriano Rizzoli

.....

**PAN – EPPAA
Ente provinciale protezione animali e ambiente**

Responsabile ambiente, Mauro Nones

.....

SAT - Società degli alpinisti trentini

Presidente, Claudio Bassetti

.....

WWF - Sezione Trentino Alto Adige

Presidente, Osvaldo Negra

.....

Allegato 1 - Emendamenti

Emendamento 1

All'articolo 6, paragrafo 1, prima delle parole:

, in formato elettronico

sono inserite le parole

la domanda di consultazione preliminare, allegando

Dopo il paragrafo 1, è inserito il seguente paragrafo:

2. La domanda di consultazione preliminare è resa pubblica per mezzo di un sintetico avviso su un quotidiano locale, a cura e spese del proponente, e sul sito internet del servizio provinciale competente, assieme alla documentazione presentata.

Al paragrafo 4, dopo le parole:

conferenza dei servizi

sono aggiunte le parole:

con la partecipazione dei soggetti indicati all'articolo 12, comma 3.

Al paragrafo 4, le parole:

quarantacinque giorni.

sono sostituite da:

sessanta giorni a partire dalla pubblicazione dell'avviso.

Emendamento 2

All'articolo 6, dopo il paragrafo 4, è aggiunto il seguente paragrafo:

5. La Giunta provinciale può indicare con propria deliberazione particolari categorie di progetti da sottoporre obbligatoriamente alla consultazione preliminare.

Emendamento 3

All'articolo 10, prima del paragrafo 1, è inserito il seguente paragrafo:

1. La struttura provinciale competente informa i cittadini sulle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA, in corso e concluse, rendendo pubblici i dati procedurali, progettuali e ambientali, sino dalla fase di avvio, inclusa la consultazione preliminare. I documenti relativi sono resi disponibili in formato elettronico sul sito internet dell'autorità competente entro il giorno successivo alla loro acquisizione.

Al paragrafo 1, le parole:

individuata dall'articolo 9

sono sostituite da:

indicata al comma precedente

Al paragrafo 2, dopo le parole:

d'ufficio dalla struttura provinciale competente.

è inserita la seguente frase:

Qualora il proponente abbia chiesto la consultazione preliminare, l'assemblea pubblica può essere indetta anche durante tale fase.

Allegato 2 - articoli sostitutivi

Articolo 6 - testo attuale e sostitutivo

Art. 6 - Definizione dei contenuti dello SIA e del progetto definitivo

1. Prima della presentazione della domanda del procedimento di VIA il proponente ha la facoltà di chiedere alla struttura provinciale competente una fase di consultazione, per definire gli elementi essenziali che devono essere contenuti nel progetto definitivo, il livello di dettaglio delle informazioni da includere nello SIA, le metodologie da adottare per la sua redazione. A tal fine presenta alla struttura provinciale competente, in formato elettronico, il progetto preliminare dell'opera, lo studio preliminare ambientale e una relazione che illustra, sulla base degli impatti ambientali attesi, il piano di lavoro per la redazione dello SIA.

Art. 6 - Consultazione preliminare per la definizione dello SIA e del progetto definitivo.

1. Prima di presentare la domanda di VIA il proponente può chiedere una consultazione preliminare, per orientare la progettazione definitiva e lo studio d'impatto ambientale. La domanda di consultazione preliminare è presentata alla struttura provinciale competente, allegando, in formato elettronico:
 - a) il progetto preliminare dell'opera;
 - b) lo studio preliminare ambientale;
 - c) una relazione che illustri il piano di lavoro per la redazione dello SIA.
2. La domanda di consultazione preliminare è pubblicata per mezzo di un sintetico avviso su un quotidiano locale, a cura e spese del proponente, e sul sito internet del servizio provinciale competente, assieme alla documentazione presentata.

2. Ferma restando l'autonomia del successivo procedimento di VIA, la struttura provinciale consultata ai sensi del comma 1 svolge le seguenti attività:
 - a) si pronuncia sugli elementi essenziali del progetto definitivo, sulle informazioni da includere nello SIA, sulle metodologie per la sua redazione;
 - b) esamina le principali alternative rispetto al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche;
 - c) sulla base della documentazione disponibile verifica, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto, l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità;
 - d) in carenza di elementi di incompatibilità indica le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di assenso, senza che ciò pregiudichi la definizione del successivo procedimento.
3. Le informazioni richieste tengono conto della possibilità per il proponente di raccogliere i dati richiesti e delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili.
4. La struttura provinciale competente può richiedere pareri e valutazioni tecniche alle strutture provinciali e alle amministrazioni interessate ed eventualmente convocare una conferenza di servizi. La struttura provinciale competente conclude la fase di consultazione entro quarantacinque giorni.
2. La struttura provinciale consultata svolge le seguenti attività:
 - a) si pronuncia sugli elementi essenziali del progetto, sulle informazioni da includere nello SIA e sui metodi per la sua redazione;
 - b) esamina le principali alternative e varianti al progetto proposto;
 - c) verifica l'esistenza di elementi di incompatibilità;
 - d) indica le condizioni per ottenere gli atti d'assenso necessari in sede di presentazione del progetto definitivo.
3. Le informazioni chieste tengono conto della possibilità per il proponente di raccogliere i dati, delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili.
4. La struttura provinciale competente può chiedere pareri e valutazioni tecniche alle strutture provinciali e alle amministrazioni interessate e convocare eventualmente una conferenza di servizi con la partecipazione dei soggetti indicati all'articolo 12, comma 3.
5. Le consulenze fornite durante la consultazione preliminare non pregiudicano l'autonomia del successivo procedimento di VIA.
6. La struttura provinciale competente conclude la fase di consultazione entro sessanta giorni a partire dalla pubblicazione dell'avviso.
7. La Giunta provinciale può indicare con propria deliberazione particolari categorie di progetti da sottoporre obbligatoriamente alla consultazione preliminare.

Articolo 10 - testo attuale e sostitutivo

Art. 10 - Partecipazione pubblica

1. Chiunque può prendere visione della documentazione individuata dall'articolo 9 e presentare proprie osservazioni scritte alla struttura provinciale competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
2. Nel corso del procedimento di VIA i sindaci dei comuni interessati possono chiedere alla struttura provinciale competente l'indizione di una pubblica assemblea, per l'illustrazione della documentazione indicata dall'articolo 9 e per un esame in contraddittorio con il soggetto proponente. Analoga richiesta può essere effettuata da una o più delle minoranze dei consigli comunali, dalle associazioni di categoria interessate e dalle sezioni provinciali delle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative individuate dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale). L'indizione della pubblica assemblea può essere disposta anche d'ufficio dalla struttura provinciale competente. Della pubblica assemblea è redatto un apposito verbale.

Art. 10 - Informazione e partecipazione pubblica

1. La struttura provinciale competente informa i cittadini sulle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA, in corso e concluse, rendendo pubblici i dati procedurali, progettuali e ambientali a partire dalle fasi iniziali, inclusa la consultazione preliminare. I documenti relativi sono resi disponibili in formato elettronico sul sito internet dell'autorità competente entro il giorno successivo alla loro acquisizione.
2. Chiunque può accedere alla documentazione indicata al comma precedente e presentare alla struttura competente, nei termini procedurali previsti, osservazioni che forniscano elementi valutativi, conoscitivi e propositivi.
3. Nel corso del procedimento di VIA, i sindaci dei comuni interessati, le minoranze dei consigli comunali, le associazioni di categoria interessate e le sezioni provinciali delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), possono chiedere alla struttura competente l'indizione di una pubblica assemblea, per l'illustrazione della documentazione indicata al comma 1 e per un esame in contraddittorio con il soggetto proponente. L'indizione della pubblica assemblea può essere disposta anche d'ufficio dalla struttura provinciale competente. Qualora il proponente abbia chiesto la consultazione preliminare, l'assemblea pubblica può essere indetta anche durante tale fase. Della pubblica assemblea è redatto un apposito verbale.

3. Le osservazioni presentate ai sensi di quest'articolo e il verbale dell'assemblea prevista dal comma 2 sono comunicati al proponente.
4. Prima della conclusione della fase di valutazione il proponente, anche su sua richiesta, può essere chiamato a un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri od osservazioni. Del contraddittorio [sic] è redatto un verbale.
5. Sono esaminate e valutate e confluiscono nel rapporto istruttorio, anche ai fini dell'adozione del provvedimento di VIA, le osservazioni pervenute ai sensi di quest'articolo che presentano i seguenti contenuti e caratteristiche:
 - a) sono formulate tecnicamente e analiticamente in ordine all'adeguatezza dello SIA o al merito delle alternative discusse o possibili;
 - b) contestano la validità delle metodologie di previsione e d'analisi, se è descritta la metodologia alternativa da adottare e la sua giustificazione;
 - c) contestano la veridicità delle informazioni e delle analisi o rilevano la loro insufficienza, se contengono idonee precisazioni ed elementi di giudizio, anche mediante richiamo ad altri documenti o informazioni;
 - d) contestano le misure compensative e le mitigazioni proposte, se sono indicate, giustificandole, le misure compensative alternative.
6. La struttura provinciale competente pubblica nel sito internet della Provincia le osservazioni pervenute ai sensi di quest'articolo, le eventuali controdeduzioni e le conseguenti modifiche eventualmente apportate al progetto.
7. La struttura provinciale competente, se ritiene sostanziali e rilevanti per il pubblico le modifiche apportate al progetto, dispone che il proponente depositi copia degli elaborati integrati o modificati e, contestualmente, proceda alla pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito, ai sensi dell'articolo 9, comma 3.
4. Le osservazioni presentate e il verbale dell'assemblea sono comunicati al proponente.
5. Prima della conclusione della fase di valutazione il proponente, anche su sua richiesta, può essere chiamato a un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri od osservazioni. Del contraddittorio è redatto un verbale.
6. Sono esaminate, valutate e confluiscono nel rapporto istruttorio le osservazioni che presentino i seguenti contenuti e caratteristiche:
 - a) siano formulate tecnicamente e analiticamente in merito all'adeguatezza dello SIA o alle possibili alternative progettuali;
 - b) contestino i metodi di previsione e d'analisi, indicando le alternative da adottare e la loro giustificazione;
 - c) contestino le informazioni e le analisi o rilevino la loro insufficienza, offrendo idonee precisazioni ed elementi di giudizio, anche richiamando altri documenti o informazioni;
 - d) contestino le compensazioni e le mitigazioni proposte, indicando adeguate misure alternative.
7. La struttura provinciale competente pubblica nel suo sito internet le osservazioni, le eventuali controdeduzioni e le eventuali modifiche conseguentemente apportate al progetto.
8. La struttura provinciale competente, se ritiene sostanziali e rilevanti le modifiche apportate al progetto, dispone che il proponente depositi copia della documentazione integrata o modificata e, contestualmente, proceda alla pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito, ai sensi dell'articolo 9, comma 3.

La struttura provinciale competente procede alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 9, comma 4. La documentazione integrata o modificata rimane depositata per sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avvenuto deposito e chiunque ha interesse, entro il medesimo termine, può prenderne visione e presentare osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in relazione alle sole modifiche apportate.

La struttura provinciale competente procede alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 9, comma 4. La documentazione integrata o modificata rimane depositata per sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avvenuto deposito e chiunque, entro il medesimo termine, può prenderne visione e presentare osservazioni alle modifiche apportate.